

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 425

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1987

—————

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1987,
n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione
finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed
istituzioni concertistiche assimilate

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge intende assolvere alla specifica esigenza (per la quale ricorrono i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza sanciti dall'articolo 77 della Costituzione) di adottare una normativa, a carattere transitorio, per assicurare una gestione finanziaria ed un funzionamento più adeguati degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Infatti, per il settore degli enti lirici va evidenziato che sussiste viva attesa ed ampio consenso nel composito mondo musicale, dello spettacolo e sindacale per un intervento legislativo che garantisca in concreto, e non astrattamente, la possibilità di razionalizzare l'attività di programmazione in funzione di apporti statali sicuri e predeterminati.

Della necessità di dare una soluzione legislativa alla complessa situazione ordinamentale e finanziaria degli enti lirici si era già dato carico durante la passata legislatura il Governo, attraverso un apposito disegno di legge (atto Senato n. 2230), con il quale si affrontavano dette tematiche con soluzioni incentrate sulla collocazione del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti del settore nell'ambito degli enti pubblici economici, con la conseguente previsione di forme di gestione aziendalistiche e con conseguenziale disciplina della responsabilità da parte degli organi di amministrazione.

Nelle more dell'*iter* parlamentare di detto disegno di legge interveniva la Corte dei conti, con la propria determinazione n. 1901, che dichiarava non conforme a legge l'operato di detti enti in tema di trattamento economico e di contrattazione collettiva nazionale ed aziendale in punto di interpretazione dell'articolo 6 della legge n. 312 del 1984.

Sicché le spettanze definite con tale strumento contrattuale, in eccedenza ai tetti fissati con le leggi finanziarie 1985 e 1986 e liquidate al personale del settore, sono da recuperare.

La pronuncia dell'anzidetto Organo di controllo ha ulteriormente accentuato la situazione di disagio delle associazioni di categoria interessate (ANELS e sindacati) sicché fu emanato, dal precedente Governo, un decreto-legge che poneva soluzioni per i problemi più urgenti e divenuti ormai indifferibili quali in primo luogo la complessa tematica della

razionalizzazione del sistema della ripartizione dei fondi che annualmente vengono assegnati agli enti in questione, l'assetto normativo e retributivo del personale dipendente ed infine il trattamento economico da assegnare ai sovrintendenti per il periodo dell'incarico.

Il decreto-legge 10 luglio 1987, n. 277, non convertito, lascia dopo di sé la necessità di dare soluzione ai medesimi problemi e ad altri che si sono evidenziati durante il periodo della sua vigenza.

Proprio a tale fine intendono provvedere le disposizioni contenute negli articoli dall'1 al 3, i cui contenuti essenziali coincidono con il disegno di legge atto Senato n. 2230 e con il testo del ricordato decreto-legge non convertito, per affrontare alla radice la questione mediante proposte che mirano a razionalizzare il sistema delle erogazioni dei contributi annuali attraverso meccanismi, in parte automatici - in modo da assicurare immediate erogazioni all'inizio di ogni esercizio finanziario - e in parte correlati alla qualità dell'attività svolta dagli enti stessi.

Vengono, altresì, introdotti principi di maggior rigore di gestione amministrativo-contabile, scadenze precise nel procedimento di riassorbimento dei disavanzi eventualmente verificatisi nonché un più penetrante regime di controllo sulla gestione finanziaria degli enti.

Quanto al problema del trattamento economico del personale, tenuto conto che una eventuale azione di sospensione dei pagamenti dei benefici contrattuali e di recupero immediato di quanto già erogato per il predetto titolo appare quanto mai problematica per l'acuta conflittualità che susciterebbe nel settore, la proposta è nel senso di congelare i benefici già concessi sotto forma di assegni *ad personam* da riassorbire nell'ambito dei successivi contratti di categoria. Tale soluzione, per un verso fa salva la determinazione della Corte dei conti adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 312 del 1984, riconoscendone il fondamento giuridico alla stregua della normativa già vigente, mentre per altro verso viene a radicarsi nella nuova disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici, assimilato a quello degli enti pubblici economici, disposta dal presente decreto-legge.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In ordine a quanto precede appaiono giustificate, sotto il profilo costituzionale, la necessità e l'urgenza di dare transitoria soluzione ai più impellenti problemi dei succitati enti quali: la certezza nel trasferimento dei fondi e la brevità nella relativa liquidazione, ad evitare aggravio di interessi passivi; il risanamento finanziario e la moralizzazione del settore; la maggiore chiarezza per il trattamento economico del personale; l'obbligo del pareggio e un più approfondito controllo di gestione.

Non va, da ultimo, sottaciuto che il ricorso alla decretazione d'urgenza costituisce un sicuro strumento per riportare al Parlamento la tematica proposta con quella urgenza che l'obiettivo situazione ha determinato con il volgere del tempo.

* * *

Il decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 277.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1987.

Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie sulla gestione finanziaria ed il funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Fino all'entrata in vigore dell'apposita legge di riordinamento, il Ministro del turismo e dello spettacolo ripartisce tra gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate la quota del Fondo unico dello spettacolo, loro destinata in base all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura pari a quella in via ordinaria conferita a ciascun ente nel precedente esercizio finanziario.

2. La eventuale residua quota del contributo ordinario, al netto del fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché gli eventuali interventi integrativi previsti dal comma secondo dell'articolo 2 della citata legge n. 163, e comunque in misura non superiore al 50 per cento della quota del 3,5 per cento del Fondo unico dello spettacolo, esclusa la parte annualmente riservata per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 163, saranno ripartiti secondo le percentuali della media risultante dalle medie delle percentuali di suddivisione del contributo statale ordinario annualmente riconosciuto ad ogni ente od istituzione nei periodi dal 1968 al 1984 e dal 1974 al 1984, sentita la commissione centrale per la musica ad eccezione del 10 per cento dell'ammontare degli interventi integrativi che vengono assegnati per

particolari esigenze ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 163.

3. Il 70 per cento dell'importo spettante in base al comma 1 è liquidato, ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario. Le residue quote di contributo ordinario e gli eventuali interventi integrativi, di cui al comma 2, saranno liquidati previa presentazione sia del programma di attività e del bilancio di previsione riguardante l'esercizio di competenza, sia del conto consuntivo del precedente esercizio.

4. Per l'anno 1987 l'assegnazione e la liquidazione, a titolo di contributo ordinario, sono fatte con le stesse modalità indicate nel comma 1 ed è pari all'importo a ciascun ente e istituzione conferito in via ordinaria ed integrativa nel precedente esercizio finanziario, esclusi sia i contributi straordinari concessi per la realizzazione di specifiche manifestazioni, sia gli incentivi concessi in base all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Detta liquidazione sarà disposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la residua quota e gli eventuali interventi integrativi si applica il comma 2.

5. Le spese per eventuali «tournées» all'estero sono da imputare in bilancio con specifica copertura finanziaria derivante da appositi proventi comunque diversi sia dalle entrate ordinarie, sia dai contributi previsti dal presente decreto.

6. È abrogato l'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Articolo 2.

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 1, comma 1, gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, fermo restando l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del conseguente conto consuntivo nei termini vigenti, sono tenuti a trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 giugno, ed in prima applicazione del presente decreto entro quaranta giorni dalla sua entrata in vigore, il certificato del conto consuntivo dell'esercizio precedente redatto secondo lo schema approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il certificato del conto consuntivo deve essere sottoscritto dal sovrintendente, il quale lo invierà al Ministero vigilante e depositerà copia per il collegio dei revisori dei conti cui compete l'effettuazione di apposita verifica e successivo referto al Ministero stesso.

3. Fermo restando l'obbligo del pareggio di ciascun bilancio preventivo nonché del conto consuntivo, il disavanzo eventualmente verificatosi anche nella gestione degli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, evidenziato nel certificato di bilancio, dovrà essere autonomamente riassorbito con apposito piano finanziario triennale che ne preveda il ripiano entro il biennio successivo all'anno in cui è stato approvato il conto consuntivo in deficit o è stato presentato il certificato di conto consuntivo.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, rilevata dal conto consuntivo o dal certificato di bilancio l'esistenza del disavanzo e comunque

entro sessanta giorni dalla ricezione di uno dei documenti anzidetti, notifica al comune interessato l'ammontare del disavanzo stesso assegnando il termine di novanta giorni entro cui assumere la deliberazione di conferimento del finanziamento. Decorso l'ulteriore termine di trenta giorni senza che il comune abbia notificato la propria decisione, procede a dichiarare decaduto il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione assimilata, nominando con lo stesso decreto il commissario straordinario, cui è affidato il compito di procedere al riassorbimento, entro il successivo esercizio finanziario, del disavanzo accertato e di presentare al Ministero vigilante il certificato del conto consuntivo corredato del referto predisposto ai sensi del comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

5. In caso di mancato riassorbimento del disavanzo nei termini di cui al comma 4, cessa il finanziamento statale ed il commissario procede, entro un anno dalla presentazione del certificato di conto consuntivo, alla definizione dei rapporti giuridici ed alla devoluzione dei beni al comune. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro novanta giorni dalla presentazione del predetto certificato, è disposto il trasferimento del personale ad altro ente similare.

Articolo 3.

1. Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici. Il trattamento economico del sovrintendente, per il periodo dell'incarico, è stabilito dal consiglio di amministrazione di ciascun ente con contratto di dirigente d'azienda. È abrogato il comma sesto dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Per il sovrintendente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia l'indennità di carica, gravante sul bilancio della gestione medesima, è stabilita dal consiglio di amministrazione.

2. I benefici già concessi o definiti, anche in sede di contratto collettivo stipulato il 4 gennaio 1985, nonché gli eventuali accordi aziendali integrativi, qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento, costituiscono assegno *ad personam* riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali.

Articolo 4.

1. Il controllo sulla gestione finanziaria di ciascuno degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate è esercitato, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte medesima.

2. Ai magistrati nominati ai sensi del citato articolo 12 compete il medesimo emolumento previsto per il presidente del collegio sindacale o di revisione.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1987.

COSSIGA

GORIA - CARRARO - COLOMBO - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI